



NOTA SUL DECRETO 8 MAGGIO 2025

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE E CONDIZIONI DI ACCESSO AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, il **Decreto 8 maggio 2025** recante *Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche*, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le **modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche**, in attuazione della Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 532, L. 207/2024) che ha prorogato lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del DL 50/2022, cd DL "Aiuti", anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2025.

Si riportano, di seguito, le tempistiche alle quali devono attenersi le Stazioni Appaltanti, nei casi di insufficienza delle risorse interne, per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nonché le tempistiche assegnate al Ministero per l'esame delle domande e l'erogazione delle risorse.

1. ACCESSO ALLE RISORSE DEL FONDO (ART. 3, D.M. 8 MAGGIO 2025)

L'istanza di accesso alle risorse del Fondo deve essere presentata, a pena di esclusione, attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente link <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it>, all'interno di **due finestre temporali**:

I finestra temporale	II finestra temporale
dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure <u>dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025</u>	dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure <u>dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025</u>

Nell'istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:

1. i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
2. i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
3. il dato dell'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
4. il dato dell'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 6-bis, quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
5. l'entità del contributo richiesto;
6. gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

2. ESAME DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE (ART. 4, DM 8 MAGGIO 2025)

I termini entro i quali il Ministero esaminerà le istanze ricevute sono:

entro il 31 ottobre 2025	entro il 31 maggio 2026
istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 (I finestra);	istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 (II finestra).

Relativamente a ciascuna finestra temporale, il Ministero deciderà cumulativamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze stesse, adottando decreti direttoriali della competente direzione secondo la tempistica sopra riportata, da emanarsi solo laddove le risorse siano disponibili.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2025, nel modificare l'art. 26, comma 6-quater, del DL.50/2022, ha previsto quale limite massimo di spesa per l'operatività del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, uno stanziamento *“di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026”*.

Entro 90 giorni dall'adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà, solo laddove le risorse siano disponibili (fino al limite massimo di spesa sopra indicato) all'assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.